



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO CASTEL GANDOLFO
Scuola dell'Infanzia – Primaria – Secondaria di I° grado

Via Ugo La Malfa, 3 – 00073 Castel Gandolfo (RM) - ☎ 06.9361285- 06.935918301
Codice Univoco: UFNEZ3 - C.F.: 90049360580 - C.M.: RMIC8A500N – Distretto 42° - Ambito 15
sito: www.iccastelgandolfo.edu.it - ✉ rmic8a500n@istruzione.it - rmic8a500n@pec.istruzione.it

A tutti i docenti dell'I.C. Castel Gandolfo
Al Personale ATA
Al DSGA
Ai Genitori degli alunni
All' RLS
Al Sito web /Atti della scuola

Circ. n.104-2021/22

Oggetto: Decreto-Legge n. 5 - 4 febbraio 2022 - misure urgenti in materia di certificazioni verdi Covid 19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo.

Si comunica che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale serie generale nr. 29 il Decreto-Legge di cui all'oggetto, con decorrenza degli effetti a partire dal 05 febbraio 2022 (in allegato alla presente).

Il decreto, all'art. 6, riporta norme relative alla gestione dei casi di positività all'infezione da SarsCov-2 nel sistema educativo scolastico e formativo. Si riporta di seguito il link del sito del Ministero dell'Istruzione che espone una sintesi di tale gestione: <https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-le-misure-per-la-gestione-dei-casi-di-positivita-sintesi>

Di seguito si presenta una sintesi delle misure.

Scuola dell'Infanzia

Fino a quattro casi di positività nella stessa sezione/gruppo classe, l'attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti. È previsto l'utilizzo di mascherine ffp2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso di positività. In caso di comparsa di sintomi, è **obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare.**

Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. Il test antigenico rapido o molecolare può essere effettuato anche in centri privati a ciò abilitati. **In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato, l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione da parte dei genitori o chi esercita la tutela legale del minore.**

Con cinque o più casi di positività nella stessa sezione/gruppo classe l'attività educativa e didattica è sospesa per cinque giorni.

Scuola primaria

casi	attività didattica	alunni	docenti
fino a 4 casi*	l'attività didattica prosegue <u>per tutti in presenza</u>	Obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato	Obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato
Dal quinto caso (se l'accertamento della positività avviene entro 5 giorni dal caso precedente)	<u>l'attività didattica prosegue in presenza</u> <i>per coloro che diano dimostrazione</i> - di avere concluso il ciclo vaccinale primario o - di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario - oppure di avere effettuato la dose di richiamo ove prevista <u>Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni</u>	Obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato al COVID- 19 su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale Per coloro che posseggano un' idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2	Obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato al COVID- 19

* è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 **alla prima comparsa dei sintomi** e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione.

Scuola secondaria di primo grado

casi	attività didattica	alunni	docenti
fino a 1 caso*	l'attività didattica prosegue <u>per tutti in presenza</u>	Obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato	Obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato
con due o più casi di positività*	<p><u>l'attività didattica prosegue in presenza</u> <i>per coloro che diano dimostrazione</i> - di avere concluso il ciclo vaccinale primario o - di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario - oppure di avere effettuato la dose di richiamo ove prevista</p> <p><u>Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni</u></p>	<p>Obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato al COVID-19 su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale</p> <p>Per coloro che posseggano un' idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2</p>	<p>Obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato al COVID-19</p>

* è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 **alla prima comparsa dei sintomi** e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione.

Certificazioni di esenzione dalla vaccinazione COVID-19

Ai sensi della Circolare del Ministero della Salute 35309/2021, la certificazione deve essere rilasciata da: - medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali - Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale.

Nella certificazione dovranno essere contenuti i seguenti dati:

- dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
- dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105” - data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certificazione valida fino al_____”
- dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);
- Timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
- Numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore.

Resta fermo, in ogni caso, il divieto per tutti, alunni, personale scolastico e visitatori, di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°

Si ringrazia tutti per la consueta collaborazione.

Castel Gandolfo, 7 febbraio 2022

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Maria Brancati

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs, 39/93

